

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

**LXVII.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1952**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI**

<b>INDICE</b>		PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	765	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	765	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . . . .	765	
PRESIDENTE . . . . .	765	
<i>Decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, (Discussione e ratifica con modificazioni): Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (520-96) . . . . .</i>	765	
PRESIDENTE . . . . .	765, 766	
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i> . . . . .	766	
MOLINAROLI . . . . .	766	
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.</i> . . . . .	766	
COLASANTO . . . . .	766	
<i>Decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): Norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie riservato ai connazionali già titolari di farmacie nella zona di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici. (520-175) . . . . .</i>	767	
PRESIDENTE . . . . .	767	
MOLINAROLI, <i>Relatore</i> . . . . .	767	
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.</i> . . . . .	767	
<i>Decreto legislativo 27 settembre 1947, n. 1098 (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): Aumento della tassa di partecipazione a concorsi a posti di sanitari per i servizi dei comuni e provincie. (520-176) . . . . .</i>	767	
PRESIDENTE . . . . .	767, 768	
MOLINAROLI, <i>Relatore</i> . . . . .	768	
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.</i> . . . . .	768	
<i>Decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, (Seguito della discussione e ratifica): Concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa. (520-134) . . . . .</i>	768	
PRESIDENTE . . . . .	768	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, (Discussione e rinvio): Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoranti permanenti delle amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati, in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. (520-116) . . . . .</i>	768	
PRESIDENTE . . . . .	768, 769	
MOLINAROLI, <i>Relatore</i> . . . . .	769	
GUADALUPI . . . . .	769	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, (Discussione e ratifica): Collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica. (520-149) . . . . .</i>	769	
PRESIDENTE . . . . .	769	

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

PAG.	PAG.
<i>Decreti legislativi concernenti il Ministero delle poste e telecomunicazioni, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Stralcio discussione e ratifica). (520-170) . . . . .</i>	
770	
PRESIDENTE . . . . .	770
<i>Decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, (Discussione e ratifica con modificazioni): Canonì di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili. (520-127) . . . . .</i>	
772	
PRESIDENTE . . . . .	772
<i>Decreti legislativi, concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Stralcio, discussione e ratifica). (520-171) . . . . .</i>	
773	
PRESIDENTE . . . . .	773
<i>Decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, (Stralcio, discussione e ratifica): Norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. (520-177) . . . . .</i>	
776	
PRESIDENTE . . . . .	776
<i>Decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Stralcio, discussione e ratifica). (520-169) . . . . .</i>	
777	
PRESIDENTE . . . . .	777
<i>Decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, (Stralcio, discussione e ratifica): Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria. (520-173) . . . . .</i>	
781	
PRESIDENTE . . . . .	781
DE' COCCI, Relatore . . . . .	781
<i>Decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Stralcio, discussione e ratifica). (520-143-bis) . . . . .</i>	
781	
PRESIDENTE . . . . .	781
<i>Decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, (Stralcio, discussione e ratifica): Impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234. (520-185) . . . . .</i>	
782	
PRESIDENTE . . . . .	782
<i>Decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 147 (Stralcio): Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza. (520-178) . . . . .</i>	
782	
PRESIDENTE . . . . .	782
<i>Decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, (Stralcio): Modificazione dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454. (520-179) . . . . .</i>	
782	
PRESIDENTE . . . . .	782
<i>Decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, (Stralcio): Istituzione di un servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A. C. I.) e dalla Società italiana autori ed editori (S. I. A. E.). (520-180) . . . . .</i>	
782	
PRESIDENTE . . . . .	782
<i>Decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367, (Stralcio): Proroga dell'efficacia della legge 16 giugno 1938, n. 1122, concernente provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato. ( 520-181) . . . . .</i>	
782	
PRESIDENTE . . . . .	782
<i>Decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, (Stralcio): Compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (520-182) . . . . .</i>	
782	
PRESIDENTE . . . . .	782
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, (Stralcio): Tasse di bollo, sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei. (520-183) . . . . .</i>	
782	
PRESIDENTE . . . . .	782
<i>Decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, (Stralcio): Adeguamento della indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862. (520-184) . . . . .</i>	
783	
PRESIDENTE . . . . .	783
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	783
<b>La seduta comincia alle 11.</b>	
DE' COCCI Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta.	
(È approvato).	

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Quarello.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che intervengono, a loro richiesta, i deputati Colasanto, Guadalupi e Titomanlio Vittoria.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (520-96).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente: « Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

L'onorevole Molinaroli ha presentato il seguente emendamento:

*L'articolo 17 è sostituito dal seguente:*

« Presso l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto una Commissione Centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio Superiore di Sanità e da un funzionario dell'Amministrazione Civile dell'Interno di grado non inferiore al VI.

Fanno parte, altresì, della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico e otto chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

d) per l'esame di affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti.

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati Centrali delle rispettive Federazioni Nazionali.

Almeno tre dei componenti sopraindicati non debbono avere la qualifica di Presidente o di membro dei Comitati Centrali delle Federazioni Nazionali.

I membri della Commissione Centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla Segreteria della Commissione Centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno cinque membri della Commissione, compreso il Presidente; almeno tre dei membri debbono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario, di cui è in esame la pratica.

In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il Presidente ha la facoltà di convocare la commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie.

Inoltre, l'onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato il seguente emendamento:

*L'articolo 21 è sostituito dal seguente:*

« I liberi professionisti iscritti agli Albi professionali sono tenuti fino al 55° anno di età all'iscrizione e al pagamento dei relativi contributi ad un Ente Nazionale di previdenza ».

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

L'onorevole Titomanlio Vittoria, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**TITOMANLIO VITTORIA, Relatore.** Come l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bene comprende, la modificazione da me proposta è assolutamente indispensabile allo stato attuale dei fatti. La classe « ostetriche » comprende tre categorie di iscritte: condottate, ospedaliere e libere esercenti. Ora, le condottate e le ospedaliere già pagano obbligatoriamente i loro contributi all'I. N. A. D. E. L., e per le condottate è obbligatoria l'iscrizione all'albo, mentre così non avviene per le ospedaliere.

Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo da ratificare è così formulato:

« Gli iscritti agli Albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali ».

Ora, essendo inconfutabile l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, per le condottate risulterebbe, quindi, l'obbligo, secondo l'articolo testé letto, di una duplice iscrizione all'I. N. A. D. E. L. ed all'E. N. P. A. O., il che è contrario ai principi della vigente legislazione, come riconobbe a suo tempo il Ministro del lavoro in seguito a reclamo diretto ad infirmare la deliberazione dell'assemblea nazionale dell'E. N. P. A. O. del 26 maggio 1950.

Ritengo opportuno anche l'emendamento Molinaroli ed invito la Commissione ad accoglierlo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MOLINAROLI.** Desidererei un chiarimento: l'emendamento dell'onorevole Titomanlio riguarda solo l'assistenza, oppure anche la previdenza in rapporto alla pensione?

**COLASANTO.** Riguarda solo l'assistenza sanitaria, e non la liquidazione della pensione.

**MOLINAROLI.** Come i colleghi hanno compreso, il mio emendamento riguarda l'articolo 17. Si tratta di migliorare il funzionamento della Commissione centrale, istituita presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, perché questa Commissione, così come è attualmente, può dare luogo a casi di incompatibilità, dato che, a volte, i giudizi vengono espressi da parte di interessati ricorrenti che, nello stesso tempo, rivestono determinate cariche nella Commissione stessa.

Donde la necessità di rendere più attuabile il funzionamento della Commissione centrale; di conseguenza, nell'emendamento da me proposto, si prevede la possibilità di nominare anche supplenti per ogni categoria di sanitari, onde, in caso di incompatibilità, gli effettivi possano essere convenientemente sostituiti.

**MIGLIORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.** Dichiaro di accettare gli emendamenti Titomanlio e Molinaroli.

**COLASANTO.** In merito all'emendamento proposto dall'onorevole Titomanlio, sorge il dubbio che le ostetriche condotte, nonostante l'emendamento stesso, siano obbligate a pagare due volte. Ora, io e l'onorevole Titomanlio desidereremmo che risultasse ben chiaro che lo spirito dell'emendamento è questo: che un professionista, anche se dipendente da un ente pubblico, obbligato per questa sua situazione ad essere iscritto ad un determinato ente assistenziale, deve pagare una sola volta e ad un solo ente assistenziale.

**TITOMANLIO VITTORIA, Relatore.** Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Colasanto. Sia ben chiaro, però, che il pagamento deve essere unico non solamente per i liberi professionisti, ma anche per le condottate e le ospedaliere, anche se dipendenti eventualmente da enti.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Molinaroli all'articolo 17, di cui testé ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, Titomanlio Vittoria, all'articolo 21.

(È approvato).

Formula di ratifica e modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici. (520-175).**

PRESIDENTE. L'onorevole Molinaroli propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente: « Norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici ».

Pongo in votazione tale proposta.  
(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-175.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Si tratta, onorevoli colleghi, di approvare una norma analoga a quelle emanate in favore dei profughi giuliani, per cui, in mancanza del titolare della farmacia, fuori del territorio metropolitano, è stata concessa la possibilità di concorrere al conferimento di farmacie anche a determinate categorie, cioè ai figli e al coniuge, se sopravvenuta la morte del titolare della farmacia.

A tale riguardo, ho proposto il seguente testo di ratifica che disciplina esaurientemente la materia:

ART. 1.

« Il decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820 è ratificato con la seguente modificazione:

*È aggiunto il seguente articolo 12-bis:*

« L'assegnazione della sede farmaceutica prevista dall'articolo 12 del presente decreto legislativo può aver luogo in favore delle persone contemplate dall'articolo 8 in sostituzione del loro dante causa, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

Se la farmacia abbandonata dal titolare era di diritto reale ai termini del n. 1 dell'articolo 375 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, l'assegnazione può aver luogo in favore del figlio o di uno dei figli, ancorché non farmacista, in sostituzione del dante causa, titolare della farmacia di diritto reale, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

ART. 2.

Per usufruire del beneficio di cui al predetto articolo 12-bis, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda all'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono completamente favorevole all'emendamento, che colma una lacuna della quale si è lamentata l'esistenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dall'onorevole relatore, comprendente cioè la formula di ratifica e l'articolo aggiuntivo 12-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 proposto dal relatore, onorevole Molinaroli.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 settembre 1947, n. 1098, concernente aumento della tassa di partecipazione a concorsi a posti di sanitari per i servizi dei comuni e provincie. (520-176).**

PRESIDENTE. L'onorevole Molinaroli propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 27 settembre 1947, n. 1098, concernente, « Aumento della tassa di partecipazione a concorsi a posti di sanitari per i servizi dei comuni e provincie ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-176.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Le modificazioni proposte a questo provvedimento sono molto semplici e di evidente equità. La tassa a carico dei candidati che partecipano ai concorsi, prima fissata in lire 50, aumentata, poi, nel 1947 a lire 500, è ora giusto, in seguito alla svalutazione della lira, portare in misura pari ad almeno 20 volte quella del 1935 e, cioè, fissarla in lire mille.

Per questi motivi, propongo i seguenti emendamenti:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« La tassa a carico dei candidati che partecipano ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è fissata in lire mille ».

*L'articolo 2 sostituito dal seguente:*

« La nuova misura della tassa è applicabile anche ai concorsi già indetti, purché non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono d'accordo con gli emendamenti proposti dall'onorevole Molinaroli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 27 settembre 1947, n. 1098, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

*(È approvata).*

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

*(È approvato).*

La formula di ratifica ed i due articoli sostitutivi costituiranno l'articolo unico del disegno di legge.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessioni ai partigiani combattenti di promozione ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa. (520-134).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente: « Concessioni ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa », già iniziata dalla nostra Commissione, nella seduta del 19 giugno 1952.

A seguito di parere contrario del Ministero della difesa, l'onorevole De' Cocci, relatore, ha ritirato i propri emendamenti. Si propone, pertanto, la ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo in oggetto.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, è ratificato ».

*(È approvata).*

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle amministrazioni dell'esercito e della marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 (520-116).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente: « Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle amministrazioni dell'esercito e della marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 ».

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Sono stati presentati numerosi emendamenti da parte degli onorevoli Guadalupi, Liguori e Colasanto.

Sugli emendamenti stessi, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data odierna, ha espresso parere contrario. L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

**MOLINAROLI, Relatore.** Faccio presente alla Commissione che l'argomento in questione è di grande rilevanza, ed urta con alcuni principi dell'ordinamento amministrativo.

Due punti, essenzialmente, vanno sottolineati, prescindendo, per il momento, dal parere contrario della IV Commissione, che, nella specie, è essenziale.

Nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, vi era una limitazione dell'applicazione delle norme medesime ad alcune categorie; togliendo oggi tale disposizione limitativa, temo si vada incontro ad una situazione di notevole incertezza.

Inoltre, come è noto, vi sono alcuni stabilimenti militari che, ad un certo momento, lo Stato ha ceduto ai privati, insieme al personale. Ora, con tali emendamenti, si dice che anche coloro che sono stati licenziati dagli stabilimenti che, in origine, erano militari, e poi divennero privati, debbono essere considerati alla stessa stregua dei dipendenti dello Stato.

Così facendo, si crea, indubbiamente, un sovvertimento dei principi basilari del nostro ordinamento amministrativo, in quanto si viene a stabilire il concetto che il dipendente dello Stato conserva questa sua qualità all'infinito, anche se passa alle dipendenze di privati. E questo avviene anche agli effetti del trattamento di quiescenza, il che rappresenta un principio da attentamente considerare.

Per di più, la stessa dizione della modifica proposta non mi trova consenziente, in quanto in essa sembra che lo Stato abbia ceduto, insieme agli stabilimenti, anche i dipendenti, il che non corrisponde alla realtà giuridica.

Comunque, la sostanza è questa: vedere se sia concepibile, nel nostro ordinamento, parificare la situazione di coloro che da decenni sono alle dipendenze di uno stabilimento privato, sia pure prima dello Stato, a quella dei pubblici dipendenti.

Vi è, poi, un'altra considerazione, l'articolo 3 del decreto legislativo in oggetto disponeva che: « Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano otteruto altro impiego alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici ».

Qui, invece, si propone addirittura che queste persone debbano essere al servizio del Ministero della difesa; altri — come l'onorevole Colasanto — propongono addirittura che debbano rientrare proprio nello stesso stabilimento.

Questi sono i punti principali che bisogna attentamente considerare, data la complessità del problema.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GUADALUPI.** Non replicherò alle argomentazioni giuridiche, che, in parte, mi possono trovare consenziente. Il provvedimento che, d'accordo con altri colleghi, auspichiamo in sede di ratifica, ha una importanza, dal punto di vista morale e politico così rilevante, che non ha bisogno di essere illustrata e discussa. Gli emendamenti presentati hanno fatto seguito alla proposta di legge che porta il mio nome e quello del compianto collega onorevole Latorre. Rivolghiamo ora alla Commissione, dato il parere negativo della IV Commissione, la richiesta di rinviare la discussione della presente ratifica alla riapertura dei lavori parlamentari, tenendo presente che la ragione del parere negativo della suddetta Commissione è precisamente quella di non poter mantenere in vita una proposta di legge e alcuni emendamenti ad un decreto legislativo, se non prima che una di queste due Commissioni — quella investita prima nel tempo — abbia definito la posizione. In sostanza, con questi emendamenti noi tenderemmo a sostituire la nostra proposta di legge, ancora valida, con una istanza che, dal punto di vista morale, mi pare non possa trovare il dissenso dei relatori. Quindi, pregherei il Presidente di rinviare la discussione a quando la IV Commissione (Finanze e tesoro), investita dell'esame della proposta di legge Latorre e Guadalupi, abbia deliberato.

**PRESIDENTE.** In accoglimento della proposta dell'onorevole Guadalupi, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica (520-149).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente: « Collocamento in ausiliaria e di

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

spesa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ».

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) si è espressa favorevolmente alla ratifica, purché senza modificazioni. L'onorevole De' Cocci, relatore, che aveva presentato alcuni emendamenti, li ha, pertanto, ritirati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520-170).**

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, dei decreti legislativi concernenti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Do lettura dell'elenco dei decreti medesimi:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 27 giugno 1946, n. 49 . . . .     | Provvedimenti economici a favore dei fattorini telegrafici.  |
| 27 giugno 1946, n. 50 . . . .     | Autorizzazione della spesa di lire 100.000.000 per i lavori di ricostruzione degli edifici di proprietà statale adibiti ai servizi postali e telegrafici, nonché delle case economiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi danneggiate a causa di eventi bellici. |
| 23 agosto 1946, n. 176 . . . .    | Maggiorazioni per l'esecuzione, per conto di terzi, di lavori telegrafici e telefonici da parte dell'Amministrazione postale telegrafica.  |
| 23 agosto 1946, n. 177 . . . .    | Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per il finanziamento del piano quadriennale di ricostruzione e di sviluppo degli impianti e dei mezzi di esercizio.  |
| 26 ottobre 1946, n. 459 . . . .   | Compensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche.   |
| 15 settembre 1946, n. 622 . . . . | Norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati e stabilimenti dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.   |
| 20 novembre 1946, n. 651 . . . .  | Aumento dei canoni di concessione delle linee telefoniche ad uso privato.  |
| 10 gennaio 1947, n. 98 . . . .    | Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per provvedere alle spese di ricostruzione degli edifici e degli impianti telefonici distrutti o danneggiati per eventi bellici.  |
| 10 aprile 1947, n. 189 . . . .    | Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.   |
| 20 marzo 1947, n. 427 . . . .     | Aumento dei limiti di spesa o di importo previsti da leggi e regolamenti speciali concernenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.   |
| 19 aprile 1947, n. 466 . . . .    | Estensione ad alcune categorie di dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di provvedimenti economici di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.   |



## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

- 12 maggio 1947, n. 616 . . . Modificazione dell'articolo 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
- 30 maggio 1947, n. 652 . . . Modificazioni alle norme sul conferimento delle ricevitorie postali e telegrafiche, delle collettorie e dei posti di portalettere rurali.
- 21 settembre 1947, n. 943 . . . Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.
- 21 settembre 1947, n. 1088 . . . Concessione di un assegno temporaneo di carovita ai ricevitori postali telegrafici in quiescenza ed altri provvedimenti riguardanti il personale delle ricevitorie postali telegrafiche.
- 24 settembre 1947, n. 1224 . . . Maggiorazioni per la esecuzione, per conto di terzi, di lavori telegrafici e telefonici da parte dell'Amministrazione postale telegrafica.
- 8 novembre 1947, n. 1468 . . . Proroga dei termini di validità indicati nel decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, ed aumento di taluni limiti di spesa o di importo previsti dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi.
- 4 gennaio 1948, n. 339 . . . Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato, nonché applicazione di un apposito canone per le linee telefoniche colleganti i elettrodotti diversi.
- 22 marzo 1948, n. 387 . . . Concorso dell'Amministrazione postale-telegrafica nella spesa per la fornitura delle divise uniformi al personale subalterno.
- 9 febbraio 1948, n. 393 . . . Prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio.
- 1° aprile 1948, n. 485 . . . Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche.
- 22 marzo 1948, n. 505 . . . Provvedimenti economici a favore di alcuni dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e miglioramento del trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici.
- 9 aprile 1948, n. 523 . . . Ricostruzione e riparazione degli immobili degli Istituti postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di guerra od in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche.
- 9 aprile 1948, n. 575 . . . Sistemazione dei ricevitori postali e telegrafici rimpatriati dalla Libia e dalle isole italiane dell'Egeo.
- 7 maggio 1948, n. 849 . . . Modificazioni al decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336, recante norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, circa l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
- 5 maggio 1948, n. 938 . . . Variazioni tariffarie sulle prenotazioni telefoniche interurbane ad ora fissa e sulle riduzioni accordate nelle ore di notte.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-170.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, dei predetti decreti legislativi. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro delle poste e telecomunicazioni espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, dei suddetti decreti legislativi e nulla in contrario avendo opposto la VIII Commissione permanente (Trasporti e comunicazioni) competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi ».

(È approvata).

Formula di ratifica ed elenco dei decreti legislativi, poc'anzi letto, costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili. (520-127).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente: « Canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili ».

Riferirò io stesso brevemente.

L'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha presentato i seguenti due emendamenti.

Il primo riguarda l'articolo 4; do lettura del testo originale di tale articolo:

« Per gli impianti a scopo didattico presso scuole e istituti non governativi i concessionari devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di lire duemila.

Quando si tratti di autorizzazioni temporanee in occasione di mostre, esposizioni, manifestazioni sportive commerciali e simili, i concessionari dei relativi impianti di cui al precedente comma devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

un canone annuo nella misura da lire 5 mila a lire 25 mila, riducibile, per le frazioni di anno, ad un dodicesimo ogni mese. In tal caso la frazione di mese va calcolata per mese intero ».

L'emendamento è parzialmente sostitutivo del secondo comma:

« Quando si tratti di autorizzazioni temporanee di impianti fissi in occasione di mostre esposizioni, manifestazioni commerciali e simili, i concessionari dei relativi impianti devono corrispondere... ».

La modificazione è giustificata da ragioni tecniche.

Il secondo emendamento riguarda l'articolo 7, del quale do lettura:

« Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche trasmettenti riceventi per comunicazioni dirette, ad uso privato, previste dall'articolo 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, il concessionario è tenuto a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo da lire 5 mila a lire 100 mila, commisurato all'importanza dell'impianto e per ognuna delle stazioni collegate con la prima.

Ove la comunicazione debba servire a due diversi utenti, ognuno di essi deve chiedere la concessione e pagare il relativo canone.

Nella disposizione del presente articolo non rientrano gli impianti radioelettrici a onde guidate, che sono regolate da norme particolari ».

Questo articolo dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« Per la autorizzazione temporanea di collegamenti radioelettrici privati tra mezzi mobili e stazioni fisse in occasione di manifestazioni sportive o d'altra natura aventi carattere di pubblico interesse, i concessionari pagano al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone d'impianto ad uso non inferiore a lire duecentomila per ogni mese in cui dura la manifestazione, e per ognuna delle stazioni mobili e fisse in collegamento ».

A giustificazione di questa sostituzione, viene fatto osservare che la norma dell'articolo 121 del Codice postale si presta a contestazioni da parte dei concessionari e che la pratica ha dimostrato che sarebbe preferibile una maggiore discrezionalità.

Trattasi, quindi, di un canone per ogni mese di durata della manifestazione. È, inoltre, possibile un canone anche inferiore, in quanto viene ripristinato l'articolo 121 che dà al riguardo poteri discrezionali. Se si tratta

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

di una manifestazione che dura almeno un mese, entra in vigore questo articolo; altrimenti si stabilisce il canone, volta per volta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(È approvata).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4:

« Quando si tratta di autorizzazioni temporanee di impianti fissi in occasione di mostre, manifestazioni commerciali e simili, i concessionari dei relativi impianti devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura da lire 5 mila a lire 25 mila, riducibili, per le frazioni di un anno, ad un dodicesimo ogni mese. In tal caso la frazione di mese va calcolata per mese intero ».

(È approvato).

Pongo ora, in votazione il nuovo testo sostitutivo dell'articolo 7:

« Per la autorizzazione temporanea di collegamenti radioelettrici privati tra mezzi

mobili e stazioni fisse in occasione di manifestazioni sportive o d'altra natura aventi carattere di pubblico interesse, i concessionari pagano al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone d'impianto ad uso non inferiore a lire ducentomila per ogni mese in cui dura la manifestazione, e per ognuna delle stazioni mobili e fisse in collegamento ».

(È approvato).

Formula di ratifica e modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica di decreti legislativi, concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-171).**

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, dei decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Do lettura dell'elenco dei decreti medesimi:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 27 giugno 1946, n. 62 . . . .   | Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391, contenente disposizioni relative agli aiutanti applicati delle ferrovie dello Stato sistemati con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici. |
| 29 luglio 1946, n. 95 . . . .   | Sovvenzione della somma di nove miliardi di lire per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.   |
| 23 agosto 1946, n. 186 . . . .  | Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.                                   |
| 6 dicembre 1946, n. 552 . . . . | Concessione all'industria privata di opere pubbliche ferroviarie urgenti a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione nella Capitale.   |
| 14 gennaio 1947, n. 41 . . . .  | Estensione ai servizi di trasporto in concessione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.           |
| 29 marzo 1947, n. 164 . . . .   | Aumento delle tariffe di trasporto di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.  |

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

- 18 maggio 1947, n. 522 . . . Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di 25 miliardi di lire per il ripristino degli impianti e per la estensione della elettrificazione alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonché per l'esecuzione di altri lavori patrimoniali alle linee stesse.
- 13 maggio 1947, n. 575 . . . Proroga della validità del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituite presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
- 20 luglio 1947, n. 673 . . . Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.
- 10 luglio 1947, n. 787 . . . Autorizzazione, per un notevole interesse pubblico generale, a contrarre mutui con garanzia ipotecaria sugli impianti e sulle pertinenze delle ferrovie, oggetto di concessione governativa e per la durata della medesima.
- 20 luglio 1947, n. 839 . . . Indennità di riscatto delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo.
- 14 settembre 1947, n. 877 . . . Stanziamento di fondi per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle ferrovie.
- 6 settembre 1947, n. 895 . . . Concessione della gratuità ai trasporti di 175 tonnellate di commestibili donati all'Italia dal Presidente della Repubblica Argentina.
- 19 settembre 1947, n. 1036 . . . Franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione Pontificia di Assistenza.
- 26 ottobre 1947, n. 1210 . . . Ripristino e trasformazione della ferrovia Sangritana concessa all'industria privata.
- 26 ottobre 1947, n. 1323 . . . Liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle Ferrovie dello Stato.
- 9 novembre 1947, n. 1329 . . . Modalità di pagamento delle opere ferroviarie in concessione a sollievo della disoccupazione nella Capitale.
- 9 novembre 1947, n. 1363 . . . Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione.
- 12 dicembre 1947, n. 1406 . . . Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, relativo allo stanziamento di fondi per il ripristino di impianti fissi e materiali mobili delle ferrovie danneggiate dalla guerra.
- 19 dicembre 1947, n. 1437 . . . Aggiornamento delle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

---

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952
 

---

- 15 novembre 1947, n. 1539 . . . Disposizioni per la regolarizzazione della circolazione degli autoveicoli importati o reimportati privi dei prescritti documenti.
- 31 dicembre 1947, n. 1583 . . . Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere buoni ferroviari al portatore.
- 26 novembre 1947, n. 1597 . . . Autorizzazione della maggiore spesa per l'esecuzione di opere pubbliche ferroviarie in concessione a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione operaia della Capitale.
- 31 dicembre 1947, n. 1642 . . . Completamento del tronco Andria-Barletta della ferrovia Bari-Barletta, concessa all'industria privata.
- 11 febbraio 1948, n. 57 . . . Disposizioni circa la proroga della validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli.
- 22 gennaio 1948, n. 66 . . . Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.
- 22 gennaio 1948, n. 118 . . . Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli e relitti relativi a materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.
- 13 aprile 1948, n. 321 . . . Regolarizzazione giuridica della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) dipendente dal Ministero dei trasporti.
- 27 marzo 1948, n. 335 . . . Estensione degli abbonamenti settimanali e festivi ai lavoratori disoccupati che frequentano corsi di qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale.
- 1° aprile 1948, n. 398 . . . Normalizzazione delle somme spettanti per visita e verifiche di motoscafi e di imbarcazioni a motore e per esami di abilitazione alla condotta di tali macchine.
- 12 aprile 1948, n. 412 . . . Concessione della filovia Chieti città-Chieti scalo.
- 14 aprile 1948, n. 413 . . . Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a scontare le annualità di sovvenzione governativa assegnate per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.
- 16 aprile 1948, n. 423 . . . Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.
- 12 aprile 1948, n. 446 . . . Concessione di conservare *ad personam* la tessera A.S.F. (ora I.G.M.T.), di cui all'articolo 16 del regolamento per l'Ufficio speciale delle ferrovie, approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711.
- 6 aprile 1948, n. 475 . . . Modificazioni alle tabelle organiche del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie.
- 12 aprile 1948, n. 487 . . . Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani.
- 13 aprile 1948, n. 488 . . . Norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

- 20 marzo 1948, n. 513 . . . . Sostituzione del secondo comma dell'articolo 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
- 12 aprile 1948, n. 515 . . . . Norme per la dichiarazione di pubblica utilità dei raccordi ferroviari.
- 12 aprile 1948, n. 516 . . . . Facoltà al Ministro dei trasporti, di apportare modificazioni alle norme tecniche costruttive degli autoveicoli, previste dal regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
- 16 aprile 1948, n. 539 . . . . Devoluzione al Ministero dei trasporti di alcune attribuzioni e facoltà riconosciute finora al Comitato interministeriale e ai Comitati provinciali dei prezzi, in materia di tariffe dei pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.
- 7 maggio 1948, n. 657 . . . . Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano.
- 7 maggio 1948, n. 827 . . . . Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse di circolazione.
- 7 maggio 1948, n. 1042 . . . . Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, tranvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato.

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

*(È approvata).*

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-171.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, dei predetti decreti legislativi. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministro dei trasporti espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, dei suddetti decreti legislativi e nulla in contrario avendo opposto la VII Commissione permanente (Trasporti) competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvo gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi.

*(È approvata).*

Formula di ratifica ed elenco dei decreti legislativi, dianzi letto, costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, concernente norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. (520-177).**

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, concernente « Norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori ».

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-177.

Riferirò io stesso brevemente.

Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole alla ratifica senza modificazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, del predetto

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

decreto legislativo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

«Il decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, è ratificato».

(È approvata).

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-169).**

**PRESIDENTE.** Propongo lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, dei decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Do lettura dell'elenco dei decreti medesimi:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 5 settembre 1946, n. 149 . . .  | Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali del commercio.   |
| 5 settembre 1946, n. 151 . . .  | Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.  |
| 19 luglio 1946, n. 200 . . .    | Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente zolfi siciliani.  |
| 13 settembre 1946, n. 265 . . . | Concessione di contributi alle spese di riassetto delle miniere zolfifere danneggiate per eventi bellici.  |
| 13 settembre 1946, n. 266 . . . | Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1324, concernente premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali. |
| 22 ottobre 1946, n. 269 . . .   | Aumento del capitale della Società anonima nazionale « Cogne ».  |
| 16 settembre 1946, n. 292 . . . | Abrogazione del regio decreto-legge 20 aprile 1936, numero 707, concernente la istituzione degli elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali.   |
| 8 ottobre 1946, n. 301 . . .    | Disciplina della lavorazione e della messa in opera di materie prime e manufatti ceduti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano.   |
| 23 agosto 1946, n. 337 . . .    | Suppressione dell'Ente del tessile nazionale e liquidazione del relativo patrimonio.   |
| 15 settembre 1946, n. 339 . . . | Abrogazione di alcune norme riguardanti la disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.   |
| 15 settembre 1946, n. 349 . . . | Istituzione della Commissione consultiva per le assicurazioni private.   |
| 3 dicembre 1946, n. 369 . . .   | Istituzione dell'Ente approvvigionamento carboni.  |
| 3 settembre 1946, n. 371 . . .  | Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.   |
| 4 ottobre 1946, n. 404 . . .    | Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici.   |

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

- 30 novembre 1946, n. 490 . . . . Modificazioni ai diritti di verifica-  
zione prima e perio-  
dica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei  
gas e dei manometri campioni.
- 5 ottobre 1946, n. 527 . . . . Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente  
zolfi siciliani.
- 2 dicembre 1946, n. 568 . . . . Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'indu-  
stria e del commercio dei marmi nelle provincie  
di Apuania e Lucca.
- 14 settembre 1946, n. 621 . . . . Aumento del limite di finanziamento a favore della  
Società mineraria carbonifera sarda.
- 12 dicembre 1946, n. 675 . . . . Finanziamento per la rimessa in efficienza delle im-  
prese industriali.
- 9 dicembre 1946, n. 685 . . . . Disposizioni per la liquidazione dell'Ente distribu-  
zione rottami e dell'Ente nazionale per la disciplina  
e la raccolta dei materiali e dei rottami.
- 27 gennaio 1947, n. 109 . . . . Proroga al 31 dicembre 1947, delle disposizioni con-  
cernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari del-  
le navi mercantili italiane e delle costruzioni na-  
vali.
- 27 gennaio 1947, n. 152 . . . . Nuove norme per la raccolta degli usi generali del  
commercio.
- 2 marzo 1947, n. 203 . . . . Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente  
zolfi siciliani.
- 22 gennaio 1947, n. 213 . . . . Norme integrative per il rilascio di licenze di fabbri-  
cazione di materiali radio-elettrici e per l'appli-  
cazione delle relative tasse di concessione gover-  
nativa.
- 2 marzo 1947, n. 216 . . . . Proroga dei contratti di esercizio delle miniere di zolfo  
in Sicilia.
- 19 marzo 1947, n. 229 . . . . Abrogazione del regio decreto-legge 12 ottobre 1939,  
n. 1697, e della legge 2 aprile 1940, n. 372, che  
limitavano l'impiego del rame e del ferro negli  
impianti elettrici.
- 20 marzo 1947, n. 253 . . . . Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente zolfi  
siciliani.
- 19 marzo 1947, n. 276 . . . . Modificazione del termine per l'unificazione della fre-  
quenza degli impianti elettrici nell'Italia meri-  
dionale.
- 27 gennaio 1947, n. 401 . . . . Diritto fisso sulle assegnazioni industriali, sulle mate-  
rie prime, semilavorati e prodotti finiti.
- 19 maggio 1947, n. 405 . . . . Approvvigionamento dei materiali ferrosi.
- 22 maggio 1947, n. 623 . . . . Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli fino  
al 30 giugno 1947 e sua messa in liquidazione.
- 13 aprile 1947, n. 630 . . . . Competenza dei prefetti ad emanare i provvedimenti  
previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, sull'eser-  
cizio del commercio ambulante e dai regi decreti-  
legge 21 luglio 1938, n. 1468, sull'apertura dei ma-  
gazzini a prezzo unico e dai decreti-legge 21 luglio  
1938, n. 1609 e 5 settembre 1938, n. 1890, sull'eser-  
cizio delle industrie della panificazione e della ma-  
cinazione.



## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

- 13 aprile 1947, n. 641 . . . . Soppressione e liquidazione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».
- 25 settembre 1947, n. 948 . . . . Istituzione del Consiglio superiore del commercio interno.
- 27 agosto 1947, n. 1029 . . . . Contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie.
- 26 settembre 1947, n. 1066 . . . . Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40, in favore degli stabilimenti industriali della Sardegna.
- 29 ottobre 1947, n. 1263 . . . . Trattamento tributario degli atti e contratti da stipulare o stipulati dall'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) per l'esecuzione di opere pubbliche nei comuni di Arsia e Carbonia.
- 8 novembre 1947, n. 1356 . . . . Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 248, concernente i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato.
- 11 dicembre 1947, n. 1581 . . . . Proroga del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli.
- 13 dicembre 1947, n. 1582 . . . . Aumento del limite di finanziamento in favore della Società mineraria carbonifera sarda.
- 13 dicembre 1947, n. 1879 . . . . Ulteriori stanziamenti per spese sostenute dell'Azienda generale italiana petroli per ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana successivamente al 30 giugno 1945.
- 11 dicembre 1947, n. 1883 . . . . Modificazioni alle disposizioni relative al diritto fisso sulle assegnazioni di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
- 20 gennaio 1948, n. 65 . . . . Rapporti tra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) derivanti dalla convenzione 30 giugno 1936 e successivi atti addizionali.
- 28 febbraio 1948, n. 112 . . . . Abolizione del divieto di commercio delle monete d'oro e d'argento.
- 15 febbraio 1948, n. 159 . . . . Riduzione della aliquota dei premi da vincolare a cauzione per l'assicurazione del ramo grandine e del bestiame da macello.
- 5 marzo 1948, n. 197 . . . . Aumento del limite di finanziamento in favore della Società mineraria carbonifera sarda.
- 5 marzo 1948, n. 198 . . . . Autorizzazione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale serico.
- 22 marzo 1948, n. 208 . . . . Autorizzazione a concedere una nuova sovvenzione straordinaria all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.).
- 3 febbraio 1948, n. 239 . . . . Norme integrative del decreto legislativo 22 maggio 1947, n. 623, concernente la proroga della durata del Comitato italiano petroli e la liquidazione dello stesso.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

- 23 marzo 1948, n. 328 . . . . Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese per l'estrazione di combustibili solidi nazionali per retribuzioni ed indennità di licenziamento.
- 21° marzo 1948, n. 370 . . . . Modificazioni alle unità fotometriche ed elettriche stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 13 dicembre 1928, n. 2886.
- 2 aprile 1948, n. 380 . . . . Concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.
- 2 marzo 1948, n. 405 . . . . Modificazione dell'articolo 5 del regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1691, relativo all'Istituto elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino.
- 19 marzo 1948, n. 434 . . . . Proroga dei benefici fiscali per i materiali metallici e macchinari destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere.
- 19 aprile 1948, n. 526 . . . . Inclusionione di un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche ed affini nella Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484.
- 2 aprile 1948, n. 574 . . . . Proroga al 30 giugno 1948 dell'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano Petroli.
- 2 aprile 1948, n. 583 . . . . Modificazione al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349, riguardante l'istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private.
- 21 aprile 1948, n. 587 . . . . Abrogazione degli articoli 4, 5 e 9 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, concernente la disciplina del commercio dell'oro.
- 24 aprile 1948, n. 780 . . . . Norme integrative per il funzionamento dell'Ente approvvigionamento carboni.
- 20 marzo 1948, n. 1096 . . . . Termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di premi o quote di integrazioni all'esportazione dei prodotti serici per il periodo 1936-45.
- 8 maggio 1948, n. 1097 . . . . Concessione di un contributo straordinario all'Ente distribuzione rottami in liquidazione.
- 10 aprile 1948, n. 1156 . . . . Ulteriori disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei diritti di proprietà industriale.
- 8 maggio 1948, n. 1364 . . . . Ordinamento dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.).
- 2 aprile 1948, n. 1428 . . . . Soppressione e liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali e liquidazione del patrimonio dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi.
- 24 aprile 1948, n. 1429 . . . . Soppressione e liquidazione dell'Azienda ligniti italiane (A.L.I.).

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-169.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, dei predetti decreti legislativi. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avendo il Ministero dell'industria e commercio espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, dei suddetti decreti legislativi e nulla in contrario avendo opposto la X Commissione permanente (Industria) competente in materia, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi ».

(È approvata).

Formula di ratifica ed elenco dei decreti legislativi, dianzi letto, costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria. (520-173).**

PRESIDENTE. L'onorevole De' Cocci propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente: « Modificazioni al decreto

legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-173.

Il relatore, onorevole De' Cocci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Il Ministero dell'industria e del commercio ha ritirato gli emendamenti proposti; quindi, si propone la ratifica senza modificazioni, del decreto legislativo in oggetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-143-bis).**

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, dei seguenti decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 11 novembre 1946, n. 351 . . . . .  | Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.  |
| 20 gennaio 1947, n. 59 . . . . .    | Rimborso di spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana.   |
| 21 marzo 1947, n. 159 . . . . .     | Estensione ai salariati delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, concernente la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni. |
| 27 novembre 1947, n. 1331 . . . . . | Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.  |
| 15 dicembre 1947, n. 1549 . . . . . | Norme sulla retribuzione delle feste infrasettimanali a favore dei salariati statali.   |
| 3 maggio 1948, n. 653 . . . . .     | Provvidenze a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza.   |

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-143-bis.

Comunico che la Presidenza del Consiglio ha espresso il suo parere favorevole alla ratifica senza modificazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla ratifica, senza modificazioni, dei predetti decreti legislativi. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi »:

(È approvata).

Formula di ratifica ed elenco dei decreti legislativi, testè letto, costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente la impugnabilità, con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunziate dai tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234. (520-185).**

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente: « Impugnabilità, con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunziate dai tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-185.

Comunico che il Ministero di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole alla ratifica senza modificazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, è ratificato ».

(È approvata).

La formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio dei decreti legislativi: 23 agosto 1946, n. 147, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza. (520-178). — 2 dicembre 1946, n. 567, concernente modificazione dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454. (520-179). — 18 gennaio 1948, n. 69, concernente istituzione di un servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A. C. I.) e dalla Società italiana autori ed editori (S. I. A. E.). (520-180). — 12 marzo 1948, n. 367, concernente proroga dell'efficacia della legge 16 giugno 1938, n. 1122, concernente provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato. (520-181). — 20 marzo 1948, n. 369, concernente compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (520-182). — 7 maggio 1948, n. 1173, concernente tasse di bollo, sui documenti di trasporto, terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei. (520-183).**

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, dei seguenti decreti legislativi:

23 agosto 1946, n. 147, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

2 dicembre 1946, n. 567, concernente modificazioni dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454;

18 gennaio 1948, n. 69, concernente istituzione di un servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A. C. I.) e dalla Società italiana autori ed editori (S. I. A. E.);

12 marzo 1948, n. 367, concernente proroga dell'efficacia della legge 16 giugno 1938.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

n. 1122, concernente provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato;

20 marzo 1948, n. 369, concernente compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

7 maggio 1948, n. 1173, concernente tasse di bollo, sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

I relativi disegni di legge assumono i numeri 520-178, 520-179, 520-180, 520-181, 520-182, 520-183.

**Stralcio del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, concernente adeguamento della indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862. (520-184).**

PRESIDENTE. Il Ministro degli esteri propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 11 marzo 1948 n. 460, concernente: «Adeguamento della indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero 520-184.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» (520-96).

Presenti e votanti. . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici» (520-175).

Presenti e votanti. . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 settembre 1947, n. 1098, concernente aumento della tassa di partecipazione a concorsi a posti di sanitari per i servizi dei Comuni e Province» (520-176).

Presenti e votanti. . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

«Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa» (520-134).

Presenti e votanti. . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

«Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica» (520-149).

Presenti e votanti. . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

«Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle poste e telecomunicazioni,

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-170).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili » (520-127).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Ratifica di decreti legislativi, concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-171).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-169)

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, concernente norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (520-177).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria » (520-173).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Ratifica di decreti legislativi, concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente ». (520-143-bis).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate dai tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 » (520-185).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Favorevoli . . . . .	26
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Basile, Bennani, Bianco, Bettiol Giuseppe, Buzzelli, Cappugi, Cerabona, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisanelli, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Geraci, Germani, Lozza, Luzzatto, Marazza, Martino Gaetano, Molinaroli, Notarianni, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Spoleti, Tarozzi, Tozzi Condivi.

È in congedo:

Quarello.

La seduta termina alle ore 13,30.